

Seminario di ASTRID
“Questioni di ammissibilità dei referendum elettorali”
Roma, 11 giugno 2007

Intervento di Leopoldo Elia

Non ho potuto contribuire all'incontro organizzato da Lanchester alla Facoltà di Scienze Politiche sull'ammissibilità del referendum, perché non avevo avuto modo di riflettere su un problema così impegnativo. Adesso vi sottopongo una opinione che serve anche ad introdurre la nostra discussione su questo tema(non su quello della reviviscenza del mattarellum che merita altri approfondimenti). Ecco, parto dal *caveat* sottolineato nella trattazione più ampia e approfondita che è quella di Luciani: “È il caso di arrestarsi dopo aver fatto alcune premesse, tacendo sulle prospettive future, ché le variabili condizionanti le scelte giurisprudenziali in tema di referendum sono così numerose e così complesse che qualunque ipotesi predittiva corre sempre il serio rischio di essere smentita”. Questo è il punto di partenza che può sembrare pessimista ma che è convalidato da molte variazioni di questa giurisprudenza. Diciamo pure che ciò non impedisce che ci siano delle tendenze nei sette periodi indicati e analizzati nella trattazione di Luciani. Ci sono delle linee di tendenza; la principale qual è? È una che forse vale per tutto il ciclo: una certa propensione a identificare il giudizio di ammissibilità con un giudizio di costituzionalità, di legittimità costituzionale degli schemi normativi immanenti ai quesiti referendari, una linea naturalmente tendenziale. Inoltre, voi conoscete già le obiezioni avanzate nella riunione organizzata da Lanchester e sapete che esse si riferiscono al principio di eguaglianza e al criterio di ragionevolezza. Quanto a me, ho riflettuto un po' sui due quesiti principali, quelli che investono sia la legge elettorale del Senato che quella della Camera, e riguardano il problema della esclusione delle coalizioni di partiti dalla competizione elettorale

limitando soltanto ad una lista la legittimazione a presentarsi come soggetto del procedimento. Ora a me pare che su questo punto sorgano dei dubbi: innanzitutto, forse è stato un po' approssimativo dire che i due quesiti sono di natura puramente caducatoria o abrogativi in senso stretto; in realtà c'è qualcosa di più. Insomma, anche l'accento di Pizzorusso al risultato abrogativo-manipolativo indica una risposta referendaria che va oltre una semplice abrogazione o una semplice caducazione ma allude ad un cambiamento di sistema. Un cambiamento di sistema perché non c'è solo la questione della coalizione, ma ci sono connesse poi tutte le altre situazioni che alla coalizione si collegano: cioè l'indicazione e l'obbligo di legge di presentare un capo della coalizione; o gli sbarramenti più favorevoli ai partiti minori nell'ambito delle coalizioni; o il trattamento diverso, molto criticato, per il vantaggio al miglior perdente; e così via per altre situazioni considerate nella nuova disciplina introdotta con la legge n. 270 del 2005. Quindi, derivano dalla struttura dei quesiti alcune deviazioni che non si limitano semplicemente alla sfera degli effetti della consultazione, effetti che la Corte non potrebbe valutare. Ma il dubbio principale si concentra a mio avviso su una questione che si potrebbe delimitare così: com'è possibile escludere dalle elezioni una coalizione di partiti che oggi possono partecipare con i loro simboli presenti nelle schede posti uno dietro l'altro nell'ambito, appunto, di una coalizione?. E com'è possibile innestare tale preclusione su un sistema che D'Alimonte definisce sì misto perché non è puramente proporzionale dato che c'è il premio, ma pur sempre a impianto proporzionale? È possibile in una legge a impianto proporzionale impedire a priori che si possano collegare più partiti i quali così non perdono la loro identità e i loro simboli? Non è solo una questione di art. 49 della Costituzione, è questione proprio di intrinseca ragionevolezza del sistema di preclusioni previsto nei quesiti. Preclusioni che sono gravi perché in qualche modo contraddicono il carattere proporzionale di base. Come si può nell'ambito di un sistema che tende a valorizzare le singole forze politiche impedire

una coalizione che viene incentivata col premio di maggioranza? Questo è un dubbio abbastanza forte perché riguarda non solo i piccoli partiti ma tocca tutti i partiti, anche quelli di dimensione più consistente. Ma, se il sistema politico italiano soffre del nanismo dei partiti maggiori o medi, come è possibile annegare in un listone (in cui non possono nemmeno comparire con il loro nome) partiti nuovi, eventualmente di dimensioni superiori a quelle attuali e in grado di svolgere un ruolo attrattivo per la formazione di nuove coalizioni? Senza dire che per la competitività dei nuovi listoni potrebbe risultare necessario includere candidature suscettibili, almeno parzialmente, di far perdere voti che non sarebbero perduti se si potessero presentare coalizioni, come ora, in cui partiti affini sono in grado di presentarsi distinti con i loro simboli? Ecco, questo è un dubbio che a mio avviso meriterebbe attenta considerazione tanto più in un sistema politico come quello italiano, in cui verosimilmente per vincere non basterebbe la lista rappresentativa di un solo partito: mentre per la sopravvivenza, in regime proporzionale, qual è sostanzialmente quello in vigore, può essere sufficiente una quota di voti piuttosto modesta.

Ma allora, se non si vogliono forzare gli schieramenti con listoni eterogenei, perché non ricorrere al metodo naturale dei collegi uninominali? Mentre, se il sistema rimane proporzionale, come si può aggiungere all'incentivo del premio di maggioranza e alle soglie di sbarramento anche il divieto di coalizioni, precludendo incostituzionalmente quella particolare forma di associazione politica che è la coalizione elettorale?

Così si giunge ad una alternativa che non riguarda gli effetti del referendum ma è implicita nella struttura del quesito principale: o il quesito è inutile perché da luogo a listoni che occultano una coalizione o il quesito è peggiorativo perché accresce il rischio di risultati tipo legge Acerbo, cioè di acquisizione del premio con una quota di voti troppo bassa.